

Gentile revisore

Città, ____ /11/2016

Oggetto: registro dei revisori – obbligo di PEC – scadenza 30 novembre 2016

Tutti i soggetti iscritti nel registro dei revisori (attivi e inattivi) devono comunicare entro il 30 novembre 2016 il proprio indirizzo PEC al Ministero dell'economia e finanze incaricato della tenuta del Registro. La disposizione è contenuta nell'articolo 27, comma 2, del D. Lgs 17 luglio 2016, n. 135, il quale ha introdotto disposizioni che modificano ed integrano l'articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il MEF ha fornito indicazioni con la Circolare n. 21, Prot. 76126 del 29/09/2016 – U.

La comunicazione di un valido indirizzo PEC costituisce un preciso obbligo a carico di tutti gli iscritti, persone fisiche e giuridiche (i.e., società di revisione) - anche di quelli fino ad oggi sprovvisti di tale strumento, che dovranno dunque farsi carico di attivare una casella PEC presso un fornitore certificato. L'elenco pubblico dei gestori è accessibile sul sito internet istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) al seguente indirizzo: <http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori>.

Comunicazione della PEC solo in via telematica

La successiva comunicazione dell'indirizzo al Registro dei revisori deve avvenire esclusivamente con le ordinarie modalità telematiche previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro e in particolare mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale disponibile all'indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it.

In merito alla procedura necessaria per acquisire le credenziali personali di accesso (username e password), si rinvia all'apposita Guida operativa accessibile nella sezione "Accreditamento" del sito.

Revisione legale

Ti trovi in: [Revisione legale](#) > Accreditamento revisore

ACCREDITAMENTO REVISORE

Il **revisore** iscritto nel Registro che non ha le credenziali di accesso alla propria area riservata del Portale web deve utilizzare una delle seguenti procedure di accreditamento:

- La procedura di "accreditamento self - service" (tramite casella di posta già registrata) prevede:
 1. l'inserimento del **codice fiscale** del revisore, **dell'indirizzo di posta elettronica** (ordinaria o certificata) **precedentemente comunicato al Registro** e l'esecuzione di un test Captcha;
 2. **l'annotazione a cura del revisore** della prima parte della password (**PIN1**) di 4 cifre mostrato dall'applicazione informatica;
 3. l'accesso da parte del revisore al proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) per recuperare la seconda parte della password (**PIN2**) **trasmesso contestualmente dall'applicazione informatica solo in caso di corrispondenza tra l'indirizzo memorizzato nel Registro e quello inserito on-line.**

La ricezione del PIN2 consentirà al revisore di accedere alla propria area riservata attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale e della password composta in sequenza dal PIN1 e PIN2. Il revisore potrà impostare la propria password definitiva al primo accesso.

Prima di utilizzare una casella di posta elettronica certificata, assicurarsi che possa ricevere messaggi anche da caselle di posta non certificate.

["Accreditamento self-service \(casella di posta già registrata\)"](#)

Il **revisore che non riceve il PIN2 all'indirizzo di posta elettronica inserito on-line**, per mancata corrispondenza con l'indirizzo memorizzato nel Registro, può ritentare nuovamente l'accreditamento inserendo l'indirizzo di posta elettronica che ricorda di aver comunicato al Registro e in caso di ulteriore mancata ricezione procedere con la modalità di accreditamento "tramite moduli".

- La procedura di "accreditamento tramite moduli" (casella di posta da registrare) prevede le seguenti attività:
 1. Inserimento del **codice fiscale**, **del nome e del cognome**, **il sesso e la data di nascita del revisore**, **l'indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata)** da memorizzare nel Registro, l'esecuzione di un test Captcha, volto ad impedire che robot o programmi utilizzino o eseguano massivamente i servizi messi a disposizione;
 2. **Annotazione a cura del revisore** della prima parte della password (**PIN1**) a 4 cifre mostrato dall'applicazione informatica;
 3. **Effettuazione del download** (salvataggio in una cartella del personal computer del revisore) del modulo per la richiesta della seconda parte della password (**PIN2**);
 4. Scelta della modalità di trasmissione del modulo di cui al punto precedente:
 - a. Invio on-line del modulo **PDF firmato digitalmente**;
 - b. Invio tramite **posta ordinaria** del **modulo PDF sottoscritto**
 5. Nel caso di scelta dell'opzione 4a la seconda parte della password (**PIN2**) sarà inviata **entro 24 ore** sulla casella di posta elettronica indicata
 6. Nel caso di scelta dell'opzione 4b, i tempi di invio della seconda parte della password (**PIN2**) sulla casella di posta elettronica indicata sono soggetti ai tempi di postalizzazione e successiva presa in carico della pratica

Prima di utilizzare una casella di posta elettronica certificata, assicurarsi che possa ricevere messaggi anche da caselle di posta non certificate.

["Accreditamento tramite moduli \(casella di posta da registrare\)"](#)

I soggetti che hanno già comunicato la propria PEC

Per quanto concerne i soggetti che già in passato hanno comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione. È bene che gli interessati accedano nella loro area riservata del sito per controllare i propri dati anagrafici e di contatto anche al fine di accertarsi che la casella di posta certificata precedentemente comunicata al Registro sia ancora valida e sia attiva.

La Circolare fa presente che risultano comunicate al Registro un certo numero di caselle CEC-PAC(@postacertificata.gov.it), attualmente risultanti non più attive, essendo il servizio stato dismesso.

Le regole per la PEC

Ogni casella PEC comunicata deve essere associata univocamente ad un singolo iscritto.

Non è consentito l'uso promiscuo di una PEC da parte di più soggetti.

Se una PEC già comunicata dovesse risultare inattiva occorre dotarsi di una nuova PEC.

Professionisti iscritti presso altri Albi, Ordini o Collegi

Per tali categorie è già in vigore una disposizione normativa che imponeva l'obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica. Ebbene, ai fini della comunicazione al Registro ciascun

singolo iscritto possa indicare la casella PEC già utilizzata per l'Ordine professionale o collegio di appartenenza o ricorrere, alternativamente, ad una casella PEC specifica diversa dalla precedente.

Comunicazione di variazioni entro 30 giorni

È obbligatorio procedere all'aggiornamento del proprio indirizzo PEC entro il termine di 30 giorni da qualsiasi variazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D.M. 20 giugno 2012 n. 145, attuativo, tra gli altri, dell'articolo 7 del d.lgs. n. 39 del 2010. La non ottemperanza a tale obbligo comporta per l'iscritto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010: vale a dire la specifica sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 2.500.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST

Ordinary Assist	Norme e provvedimenti
	Prassi agenzie fiscali e altri enti
	Dottrina
Special Assist	Norme in dettaglio
LoSaiChe	Schemi e tabelle
 Alert	Lettera al cliente

Descrizione	Alert n.
Anno 2016	
Registro dei revisori – obbligo di PEC – scadenza 30 novembre 2016	08/2016
In arrivo possibile comunicazione di cancellazione dal VIES	07/2016
Acquisti aziendali effettuati mediante carta di credito	06/2016
Risparmio ottenuto da super ammortamento	05/2016
Piano di ammortamento immobile - ristrutturazioni	04/2016
Oneri deducibili e detraibili - Elenco	03/2016
Le polizze assicurative stipulate da società e riferite ai propri amministratori	02/2016
Certificazioni delle ritenute d'acconto operate nel 2015. Obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate. Pesanti sanzioni per il ritardo	01/2016
Anno 2015	
Spese dei professionisti in trasferta su incarico della società – Modalità di fatturazione	07/2015
La fattura semplificata – Meno adempimenti e maggiore velocità	06/2015
Dichiarazione dei redditi – elenco degli oneri detraibili/deducibili	05/2015
Operazioni nei confronti di soggetti in Black List	04/2015
Prestazioni lavorative da parte di soggetti terzi	03/2015
Fattura di acquisto non ricevuta - comportamento da tenersi	02/2015
Richiesta dati per bilancio e dichiarazioni fiscali – segnalazioni	01/2015
Anno 2014	
Fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni	04/2014
Mod. 730 con credito Irpef chiesto a rimborso sup. a € 4.000,00	03/2014
Dichiarazione dei redditi – elenco degli oneri detraibili/deducibili	02/2014
Obbligo di indicazione nel Modello unico dei beni e delle attività	01/2014
Anno 2013	
Richiesta dati per bilancio e dichiarazioni fiscali	07/2013
Oneri deducibili e detraibili anno 2013	06/2013
Profili penali derivanti da documenti o dichiarazioni false	05/2013
Consegna ricevuta telematica trasmissione dichiarazioni fiscali	04/2013
Finanziamenti erogati dai soci	03/2013
IMU estera (IVIE) e attività finanziarie all'estero (IVAFE)	02/2013

